

Regolamento di affiliazione e previdenza per la cassa di previdenza comune chiusa della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 31 agosto 2023

Il presente regolamento di affiliazione e previdenza è valido a partire dall'accorpamento in data 1° gennaio 2024 delle seguenti sette casse di previdenza chiuse della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA in un'unica cassa di previdenza comune chiusa:

Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Swisscom
Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Ruag
Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita SRG
Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Organizzazioni affiliate
Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Amministrazione PUBLICA
Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Confederazione
Cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Assicurati facoltativamente

1 Ambito di validità

Il presente Regolamento di affiliazione e previdenza trova applicazione per le persone beneficiarie di rendita della cassa di previdenza comune chiusa e per i loro ex datori di lavoro.

2 Istituzione, gestione e scioglimento della cassa di previdenza comune chiusa

1. L'istituzione, la gestione e lo scioglimento della cassa di previdenza comune chiusa si basano sulla Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA, RS 172.222.1).
2. Per quanto concerne gli accantonamenti e le riserve è determinante l'apposito regolamento emanato dalla Commissione della cassa (art. 11 cpv. 3 lett. c Legge su PUBLICA).
3. La Commissione della cassa funge da organo paritetico (art. 24 cpv. 1 Legge su PUBLICA).
4. È escluso il trasferimento delle persone beneficiarie di rendita dalla cassa di previdenza comune chiusa a un altro istituto di previdenza.

3 Regolamento di previdenza applicabile alle persone beneficiarie di rendita della cassa di previdenza comune chiusa

Per le persone beneficiarie di rendita della cassa di previdenza comune chiusa trovano applicazione per analogia le disposizioni del Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC; RS 172.220.141.1).

4 Spese amministrative / premio di costo

1. Il premio di costo ammonta a CHF 100.- all'anno per persona beneficiaria di rendita. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti successivi.
2. In linea di principio il premio di costo copre gli oneri per l'amministrazione previdenziale e per i servizi d'informazione a favore delle persone beneficiarie di rendita.
3. Per le eccedenze e/o le spese amministrative non coperte in relazione al premio di costo trova applicazione il «Regolamento su accantonamenti e riserve di PUBBLICA» (disponibile solo in tedesco).
4. Il premio di costo viene addebitato con cadenza trimestrale agli ex datori di lavoro per le persone beneficiarie di rendita facenti ad essi capo (eccezioni: finanziamento mediante addebito agli accantonamenti esistenti dell'ex cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Amministrazione PUBBLICA e, per determinati ex datori di lavoro, della cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Organizzazioni affiliate, nonché deduzione annuale dalla rendita per le persone beneficiarie di rendita dell'ex cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Assicurati facoltativamente).
5. Il numero delle persone beneficiarie di rendita facenti capo agli ex datori di lavoro si basa sulla platea di tali persone al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le fatture per il premio di costo devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse. In caso di ritardi nei pagamenti viene applicato un interesse di mora del cinque per cento.

5 Adeguamento delle rendite al rincaro

1. Un adeguamento al rincaro si orienta alle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza comune chiusa. L'adeguamento al rincaro può essere operato soltanto dopo che sia stata costituita una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento. (art. 32/LPers).
2. Se le possibilità finanziarie della cassa di previdenza comune chiusa non consentono un adeguamento al rincaro, oppure lo consentono soltanto in parte, esso può avvenire solo se viene finanziato dagli ex datori di lavoro per le persone beneficiarie di rendita facenti capo agli stessi (eccezione: finanziamento mediante addebito alla riserva accumulata dagli ex datori di lavoro nella cassa di previdenza Solo beneficiari di rendita Amministrazione PUBBLICA per l'indennità di rincaro a favore delle persone beneficiarie di rendita facenti loro capo).

6 Costi per la gestione patrimoniale

I costi per la gestione patrimoniale si basano sull'onere effettivamente sostenuto e vengono addebitati al risultato degli investimenti patrimoniali.

7 Contributi per il fondo di garanzia

I contributi per il fondo di garanzia vengono addebitati alla cassa di previdenza comune chiusa.

8 Emolumenti dell'autorità di vigilanza

Gli emolumenti a favore dell'autorità di vigilanza vengono addebitati alla cassa di previdenza comune chiusa.

9 Abrogazione del diritto previgente

Il presente Regolamento di affiliazione e previdenza sostituisce le disposizioni riguardanti le precedenti sette casse di previdenza chiuse (contratti di affiliazione, SLA prestazioni, ecc.). Le disposizioni finora vigenti vengono abrogate.

10 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento di affiliazione e previdenza entra in vigore in data 1° gennaio 2024.
2. La competenza per eventuali modifiche del Regolamento è in capo alla Commissione della Cassa di PUBBLICA.

In nome della Commissione della Cassa di PUBBLICA

Il presidente



Kaspar Müller

Il vicepresidente



Jorge Serra